

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 299

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - SAIU - MANCA Ignazio - MELE - ENNAS - PIRAS

il 2 dicembre 2021

Norme per la tutela degli animali da affezione e prevenzione del fenomeno del randagismo

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Gli animali d'affezione hanno assunto negli anni un ruolo sempre più importante all'interno del nostro tessuto sociale. Sono moltissime, infatti, le famiglie che hanno deciso di divenirne proprietarie e conseguentemente si è accresciuto anche il desiderio di garantire la loro tutela. Questa rinnovata sensibilità, seppur recepita lentamente dalla classe politica, è dimostrata anche con la ratifica, avvenuta il 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quella di superare la legge regionale n.21/1994 con una normativa più moderna e rispondente alle nuove esigenze di rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali d'affezione, condannando, al contempo, ogni tipo di maltrattamento e di abbandono. Il tutto nella consapevolezza che la progressiva riduzione - sino alla definitiva eliminazione - di fenomeni patologici come il randagismo, rappresenti, in primo luogo, un fondamentale passo in avanti in materia di benessere degli animali ma, anche, una necessaria corretta gestione del bene e dell'interesse pubblico.

Con questo provvedimento legislativo si intende porre delle norme univoche su tutto il territorio regionale attraverso una più compiuta ed organica ripartizione di competenze tra la Regione, comuni e ATS. Alla prima, in particolare, spetta, tra gli altri, il compito, di individuare le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione della nuova banca dati regionale degli animali da affezione, prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale, definendo i criteri strutturali ed igienico-sanitari per il risanamento ovvero la costruzione dei canili sanitari e dei rifugi.

La presente proposta di legge si compone di 33 articoli.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991 n. 281, "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", promuove nel territorio regionale un'adeguata tutela e protezione degli animali da affezione, un corretto rapporto fra uomo, animali e ambiente, la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Scopo della presente legge è anche quello di regolamentare la detenzione degli animali da affezione garantendo principi di rispettosa convivenza con gli stessi e tra i cittadini.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione e promuove interventi finalizzati a prevenire e combattere il randagismo attraverso:

- a) l'istituzione e la gestione della banca dati regionale degli animali da affezione che comprende al suo interno, in forma di sezione, anche l'anagrafe canina;
- b) l'adozione di misure atte al controllo delle nascite degli animali da affezione;
- c) la cattura e il ricovero dei cani vaganti e randagi;
- d) la realizzazione e la gestione di strutture di ricovero per i cani vaganti e randagi catturati;
- e) interventi di educazione e sensibilizzazione volti a promuovere il rispetto degli animali d'affezione e non solo, rivolti a tutti i cittadini e, in particolare, agli alunni delle scuole.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

- a) animali da affezione: animali allevati o detenuti dall'uomo a fine di diletto e di compagnia, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come gli animali che fungono da ausilio per i disabili, quelli addestrati per gli interventi, attività e terapia assistita con gli animali. Nella definizione rientrano, inoltre, tutti quegli animali che, per abitudini in divenire, rientrano nelle categorie degli animali da affezione e da compagnia;
- b) cane vagante: cane di proprietà che vaga liberamente senza custodia in un luogo pubblico o aperto al pubblico;
- c) cane randagio: cane vagante, privo di un proprietario/detentore privato e non iscritto all'anagrafe canina;
- d) gatto libero: gatto privo di proprietario/detentore che vive in libertà in luoghi pubblici, aperti al pubblico;
- e) colonia felina: gruppo di minimo due gatti liberi, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo sia esso privato, pubblico o aperto al pubblico. Può essere ufficialmente riconosciuta dal comune con conseguente affidamento ad uno o più responsabili e con predisposizione di specifica regolamentazione gestionale;
- f) oasi felina: struttura con funzioni pubbliche di rifugio costituita da ampia area recintata ed attrezzata per ospitare un limitato numero di gatti che non possono essere reintegrati nelle colonie di appartenenza per problemi fisici o di cuccioli non adottati;
- g) proprietario di animali d'affezione: persona fisica, giuridica o ente che ha la facoltà di disporre dell'animale in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico.
- h) detentore di un animale d'affezione: persona fisica maggiorenne, persona giuridica o ente che assume la custodia di un animale, con-

- sapevole di non esserne proprietario;
- i) canile: struttura con funzioni pubbliche per il ricovero dei cani vaganti e randagi catturati e dei gatti liberi; al suo interno può essere presente una area sanitaria (canile sanitario) destinata alla erogazione delle prestazioni di competenza della ASL e una area rifugio (canile rifugio) destinata al ricovero in attesa della adozione. Il canile può essere di proprietà pubblica o privata convenzionata con i comuni per le finalità di cui alla presente legge.
 - j) oasi canina: struttura con funzioni pubbliche di rifugio costituita da area recintata ed attrezzata per accogliere un limitato numero di cani che, dopo le cure o la sterilizzazione, non possono essere custoditi nel canile pubblico;
 - k) allevamento di animali d'affezione: attività volta all'allevamento, alla selezione, all'addestramento e detenzione di razze di animali d'affezione; tale attività assume natura di impresa quando l'allevamento abbia per oggetto almeno 3 fattrici, le quali annualmente producono non meno di 10 cuccioli;
 - l) attività commerciali: qualsiasi attività economica espletata con o su animali da affezione, quali, ad esempio, i negozi di vendita di animali da compagnia, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento;
 - m) canile amatoriale: struttura privata per il ricovero di cani di proprietà privata;
 - n) adozione di animale da compagnia: una delle modalità di acquisto della proprietà di un animale da affezione;
 - o) affidamento di animale da compagnia: attribuzione temporanea della detenzione di animale a persona fisica o struttura; essa può riguardare sia animali di proprietà privata sia animali di proprietà del comune.

Art. 3

Competenze della Regione

1. La Regione, in applicazione della presente legge:

- a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica finalizzate alla sua effettiva applicazione;

- b) finanzia progetti e iniziative finalizzati di attuazione;
- c) adotta piani di intervento sanitario finalizzati a controllare o eradicare le malattie degli animali da affezione con particolare riferimento alle zoonosi;
- d) promuove campagne straordinarie di sterilizzazione della popolazione felina e canina, anche di proprietà, in collaborazione con comuni, ordini dei medici veterinari, associazioni di volontariato e servizi veterinari delle ASSL;
- e) organizza e coordina la banca dati regionale dell'anagrafe degli animali d'affezione;
- f) promuove interventi di informazione, educazione e formazione in materia di tutela di tutti gli animali e degli animali d'affezione, al fine di accrescere la sensibilità e il rispetto verso ogni animale e di favorire la cultura della custodia responsabile degli animali d'affezione;
- g) stimola lo sviluppo di progetti che prevedano attività ed esperienze condivise tra le persone e animali d'affezione, anche in vista dell'auspicato sviluppo di un turismo regionale sensibile e attento a questa relazione;
- h) favorisce lo sviluppo di progetti riguardanti gli interventi assistiti con gli animali presso le strutture ospedaliere, affiancati dalla possibilità per i pazienti di ricevere le visite dei propri animali da affezione, nel rispetto di regolamenti che garantiscano la sicurezza e l'igiene.

Art. 4

Competenze dei servizi veterinari della ASSL

1. I servizi veterinari della ASSL di seguito denominati Servizi Veterinari, in applicazione della presente legge e delle loro competenze istituzionali, hanno compiti primari di tutela della salute pubblica, della sanità animale e del benessere animale; in particolare:

- a) implementano il servizio di banca dati regionale degli animali d'affezione secondo le indicazioni ricevute dalla Regione;
- b) identificano i cani ed iscriverli in anagrafe canina. In particolare, effettuano periodicamente controlli su tutti i cani detenuti presso gli allevamenti di animali da reddito al fine

- di accertare che siano muniti di microchip;
- c) effettuano, sugli animali custoditi nei canili, le prestazioni sanitarie previste dalla presente legge;
 - d) sterilizzano i cani randagi ricoverati nei canili e i gatti delle colonie feline; per tale competenza la ASSL può stipulare apposite convenzioni con altre istituzioni pubbliche, singoli veterinari libero-professionisti e associazioni di volontariato, mantenendo comunque un'attività di vigilanza sul rispetto del benessere animale e delle normative sanitarie da parte delle strutture convenzionate;
 - e) se previsto da appositi piani sanitari regionali, eseguono interventi finalizzati al controllo o all'eradicazione delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali da affezione;
 - f) eseguono i controlli sanitari dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" o che si rendono necessari per comprovate esigenze sanitarie;
 - g) intervengono e coordinano enti e autorità preposti ed associazioni protezionistiche ai fini di un tempestivo recupero e per la cura e stabilizzazione degli animali d'affezione coinvolti in un incidente stradale, intervenendo in via diretta ove possibile;
 - h) effettuano l'attività di controllo sulle operazioni di cattura, ritiro e trasporto dei cani vaganti e randagi;
 - i) eseguono i controlli presso i canili, le oasi canine, le colonie di gatti, le oasi feline e le attività commerciali;
 - j) formano le Guardie zoofile regionali, il personale addetto alle operazioni di cattura dei gatti liberi, dei cani vaganti e randagi, il personale addetto alla gestione dei canili e il personale addetto alla vigilanza sul rispetto della presente legge;
 - k) esprimono i pareri in sede di Conferenza dei servizi sui requisiti strutturali e gestionali per il rilascio del titolo abilitativo per la gestione dei canili e delle attività commerciali in cui siano previsti l'accesso e la detenzione di animali d'affezione ed esprimono i pareri per l'avvio di strutture pubbliche in cui deb-

- bano essere ricoverati animali d'affezione;
- l) autorizzano i veterinari libero professionisti, il personale dei comuni e gli addetti alla vigilanza all'accesso alla banca dati regionale degli animali d'affezione;
 - m) esaminano e valutano i cani aggressivi al fine di stabilire il livello di rischio per l'incolumità delle persone e degli altri animali;
 - n) organizzano, anche in collaborazione con i comuni e con le associazioni del volontariato, piani di educazione sanitaria rivolti ai proprietari degli animali ed ai cittadini.
 - o) dispongono dei fondi assegnati per le attività di competenza stabilite con la presente legge.

2. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, in ciascun atto aziendale della ASSL è individuato il Servizio Veterinario competente in materia di protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. I Servizi Veterinari, se non dotati delle necessarie strutture sanitarie e di sufficiente personale tecnico e veterinario, possono ricorrere a convenzioni con strutture private e personale esterno.

Art. 5

Competenze dei comuni

1. I comuni, in forma singola o associata, in applicazione della presente legge:

- a) collaborano con i Servizi Veterinari, nelle forme previste dalla presente legge, alla gestione della banca dati regionale degli animali da affezione;
- b) mettono a disposizione strutture idonee per le operazioni di iscrizione degli animali da affezione presenti sul proprio territorio alla banca dati regionale degli animali da affezione da parte dei servizi veterinari;
- c) catturano, ritirano e trasportano presso le strutture di ricovero i cani vaganti, randagi e i gatti liberi, presenti nel proprio territorio;
- d) risanano, ristrutturano e realizzano strutture di ricovero per i cani (canili pubblici);
- e) gestiscono i canili pubblici provvedendo alla cura, al mantenimento e alla custodia degli animali ivi ricoverati;
- f) riconoscono le colonie feline presenti nel

- proprio territorio;
- g) garantiscono, gestendolo in via diretta, un servizio di pronto intervento veterinario per il soccorso di animali feriti o istituire, anche insieme ad altri comuni territorialmente prossimi, delle convenzioni con servizi di pronto soccorso veterinario privati;
 - h) danno in affidamento e adozione i cani, ricoverati nei canili del proprio territorio, organizzando le attività, individuando formalmente i responsabili delle adozioni, fornendo assistenza ai cittadini interessati e avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato;
 - i) individuano aree pubbliche debitamente attrezzate da destinare al libero moto dei cani, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini e assicurando le necessarie condizioni igieniche. I comuni litoranei individuano tratti di arenile, con variazione periodica, da destinare all'accoglienza degli animali da affezione e stabilire le prescrizioni per l'accesso a queste aree;
 - j) rendono i luoghi pubblici, compresi i mezzi di trasporto pubblico, accessibili anche ai cani di accompagnamento dei disabili;
 - k) raccolgono le carcasse di gatti e cani presenti nel territorio non tempestivamente smaltite da eventuali proprietari e provvedono alla loro identificazione, informando l'eventuale proprietario ed il servizio veterinario; qualora l'animale risulti identificato il proprietario rimborsa di tutte le spese sostenute dall'ente;
 - l) promuovono, in collaborazione con i servizi veterinari e con le associazioni del volontariato, iniziative di informazione e di educazione sanitaria rivolte ai cittadini, da svolgere anche nelle scuole;
 - m) vigilano, attraverso la Polizia locale, sull'applicazione della presente legge. La Polizia locale è dotata di lettori ottici di microchip.

2. I comuni, per assolvere ai compiti di cui al comma 1, possono convenzionarsi con le associazioni protezionistiche di volontariato iscritte all'Albo regionale del volontariato - sezione Tutela degli animali d'affezione - e con soggetti privati. In tal caso nelle convenzioni sono specificati gli obiettivi concordati, riguardanti le attività di adozione e i servizi offerti al pubblico nel rispetto della presente legge.

3. Ogni comune individua formalmente il responsabile di settore, il quale deve essere in possesso di una adeguata formazione tecnica specifica.

4. I comuni approvano un regolamento comunale sulla tutela degli animali, in esecuzione della presente legge.

5. I comuni hanno la responsabilità di tutte le attribuzioni relative alla proprietà dei cani randagi e dei gatti liberi; rispondono pertanto dei danni da essi causati e sono i terminali di tutte le decisioni gestionali e mediche riguardanti i cani randagi e i gatti liberi.

6. I comuni possono realizzare oasi canine e oasi feline da affidare in gestione ad associazioni di volontariato animalista.

7. I comuni possono provvedere in proprio o autorizzare la costruzione e gestione di "Cimiteri per animali", la cui gestione avviene nel rispetto delle norme igieniche e l'individuazione dei siti è effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.

8. I comuni, per esercitare le competenze di cui alla presente legge utilizzano oltre ai fondi del proprio bilancio, gli introiti delle sanzioni per le violazioni alla presente legge di competenza comunale e possono ricevere contributi dallo Stato e dalla Regione, donazioni da privati cittadini, da enti pubblici e privati e da fondazioni.

Art. 6

Banca dati regionale degli animali d'affezione

1. Presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è istituita una banca dati regionale centralizzata dell'anagrafe degli animali d'affezione (banca dati regionale degli animali da affezione).

2. Le strutture di ricovero dei cani, dei gatti, le colonie feline e le oasi feline sono iscritte nell'apposita sezione anagrafica della medesima banca dati.

3. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale aggiorna le modalità di gestione della banca dati regionale degli animali da affezione, adeguandola alle necessità informatiche, sanitarie e amministrative.

4. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale trasmette periodicamente al Ministero della salute tutti i dati registrati all'interno della banca dati regionale degli animali da affezione.

Art. 7

Anagrafe canina

1. L'anagrafe canina già istituita con la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina), abrogata dalla presente legge, confluisce all'interno della banca dati regionale degli animali da affezione, andando a costituirne una specifica sezione.

2. I proprietari di cani, residenti in Sardegna o ivi provvisoriamente domiciliati per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, li iscrivono alla sezione anagrafe canina della banca dati regionale degli animali d'affezione, entro il termine di 60 giorni dalla nascita o entro 15 giorni dall'acquisizione a qualsiasi titolo, indipendentemente dall'età del cane o dall'esistenza di sistemi di identificazione diversi da quanto previsto nella presente legge.

3. Allo scopo di iscrivere i propri cani nella sezione anagrafe canina, i proprietari fanno richiesta, direttamente o tramite il comune nel quale il cane vive, al servizio veterinario territorialmente competente.

4. Le operazioni d'identificazione e iscrizione dei cani alla sezione anagrafe canina sono eseguite gratuitamente a cura dei Servizi veterinari. Le operazioni d'identificazione del cane e compilazione della scheda anagrafica possono essere effettuate anche da veterinari libero professionisti a ciò appositamente autorizzati dalla ATS; in tale ipotesi le spese di iscrizione sono poste a carico del proprietario richiedente la pre-

stazione.

5. Il cane iscritto alla sezione anagrafe canina è contrassegnato e identificato da un codice di riconoscimento impresso mediante inoculazione sottocutanea di un microprocessore, effettuata sul lato sinistro del collo alla base del padiglione auricolare.

6. All'atto dell'identificazione, al proprietario è consegnata una scheda contenente i dati identificativi del cane e del proprietario stesso. Tale scheda è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza sull'applicazione della presente legge.

7. Il proprietario del cane comunica, entro 10 giorni dall'evento, al servizio veterinario competente, direttamente, per il tramite del comune di iscrizione o per il tramite di veterinari libero professionisti espressamente a ciò autorizzati dall'ATS:

- a) la morte del cane;
- b) il cambio di proprietà del cane;
- c) il cambio della residenza o domicilio del proprietario;
- d) il cambio di detentore, ove la nuova detenzione abbia una durata superiore ai 60 giorni.

8. Il proprietario del cane comunica al servizio veterinario o al comune o ad un veterinario libero professionista autorizzato lo smarrimento o il furto del cane entro quarantotto ore dall'evento o dalla scoperta dello stesso. Il ritrovamento del cane da parte del detentore è comunicato entro quarantotto ore.

9. I veterinari libero-professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di informare per iscritto il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente legge, trasmettendo tempestivamente comunicazione ai servizi veterinari e al comune territorialmente competente, i quali effettuano, entro trenta giorni, successiva verifica della regolarizzazione della registrazione.

10. Se il microprocessore risulta illeggibile il proprietario o detentore è tenuto a farne applicare un secondo; l'evento è registrato nel fa-

scicolo dell'animale presente all'interno della banca dati regionale degli animali d'affezione.

11. L'inserimento e l'aggiornamento dei dati sono eseguiti dai servizi veterinari dell'ATS, dai veterinari libero-professionisti autorizzati ai sensi del comma 4 e dai comuni con le procedure prescritte nelle linee guida alla presente legge.

12. Nel fascicolo informatico di ciascun cane sono registrate, da parte del veterinario operatore, le informazioni riguardanti la sterilizzazione chirurgica e le vaccinazioni effettuate.

13. L'omessa iscrizione di un cane alla banca dati regionale degli animali da affezione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300. Le violazioni di cui ai commi 7 e 8, commesse dal proprietario o detentore del cane, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30 a euro 180.

Art. 8

Anagrafe dei gatti e dei furetti

1. I proprietari di gatti e furetti possono iscrivere i propri animali alla banca dati regionale degli animali d'affezione; le operazioni sono svolte dai veterinari libero professionisti autorizzati, con spese a carico del richiedente la prestazione.

2. L'iscrizione di gatti e furetti alla banca dati regionale degli animali d'affezione è invece obbligatoria quando:

- a) sono scortati da passaporto europeo di cui al regolamento UE 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o da certificati internazionali;
- b) quando sono sottoposti ad intervento di sterilizzazione chirurgica;

3. Ai gatti liberi il microprocessore, inoculato sottocute sul lato sinistro del collo, è applicato dal servizio veterinario di ASSL in occasione dell'intervento di sterilizzazione.

4. Per le variazioni anagrafiche di gatti e

furetti iscritti all'anagrafe, si applicano le procedure previste per i cani nell'articolo 7 commi 7 e 8.

5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 4 da parte del proprietario o detentore del gatto o furetto, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30 a euro 180.

Art. 9

Requisiti dei canili e modalità di ricovero degli animali

1. Indipendentemente dalla loro proprietà pubblica o privata, i canili sono strutturati, progettati e costruiti in modo da:

- a) rispettare le esigenze etologiche degli animali ricoverati sulla base di specie, razza, sesso, età e condizioni fisiologiche particolari;
- b) non arrecare danno all'integrità psicofisica degli animali ricoverati;
- c) garantire idonee condizioni igienico sanitarie, tali da prevenire l'insorgere e il diffondersi di malattie fra gli animali ricoverati, di malattie zoonosiche ed evitare l'insorgere di forme di inquinamento ambientale;
- d) garantire le esigenze minime di movimento degli animali ricoverati mediante apposite aree allo scopo destinate;
- e) rispettare le esigenze di quiete pubblica.

2. I canili sono gestiti in modo da:

- a) garantire il governo degli animali ospitati nel rispetto del loro benessere;
- b) garantire la tracciabilità degli interventi sanitari eseguiti;
- c) assicurare il recupero comportamentale e psicologico dei cani custoditi;
- d) garantire adeguata attività ludica dei cani ospitati con personale formato.

3. Le strutture minime del canile sono: ambulatorio veterinario, locale deposito e preparazione alimenti, ufficio, box sanitari lavabili e disinfettabili, box rifugi costituiti da zona coperta e zona scoperta, aree di sgambamento e socializzazione, spogliatoi e servizi igienici. I requisiti minimi dei locali, attrezzature e spazi e le quali-

fiche professionali delle persone addette ai canili sono prescritte nelle linee guida alla presente legge.

4. L'apertura di canili è soggetta alla Dichiarazione di avvio attività presso gli sportelli SUAPE o, se non aventi fini economici, ad autorizzazione comunale.

5. È severamente vietato catturare o detenere abusivamente cani randagi presso strutture di ricovero non registrate.

6. I canili sono dotati di un servizio di assistenza veterinaria con reperibilità di 24 ore al giorno che assicuri le prestazioni mediche, con esclusione di quelle di competenza dei servizi veterinari pubblici, attraverso personale allo scopo incaricato o convenzionato.

7. Nei canili i servizi veterinari ASSL assicurano:

- a) l'identificazione degli animali;
- b) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;
- c) le cure antiparassitarie e la profilassi contro le principali malattie infettive dei cani all'ingresso, in collaborazione con i veterinari del canile;
- d) la sterilizzazione dei cani e dei gatti.

8. In armonia con gli scopi della presente legge, i canili gestiti dai comuni e i canili privati che fungono da canile per i comuni convenzionati sono organizzati in modo tale da garantire e promuovere le funzioni sociali dei canili pubblici; in tali strutture pertanto sono garantiti:

- a) l'accesso agevole tramite strade facilmente percorribili;
- b) orari di apertura al pubblico tali da agevolare al massimo le possibilità di contatto tra cittadini e cani ricoverati;
- c) possibilità di visite guidate di gruppi, scolaresche e di privati cittadini.

9. Presso i canili possono inoltre essere previste:

- a) forme di ricovero di cani di privati cittadini previo pagamento di retta. Tale attività non deve ridurre gli spazi previsti per gli altri cani presenti;
- b) attività di allenamento e addestramento dei cani.

10. Affinché i canili siano in condizioni tali da garantire le attività di cui al presente articolo, per ognuno di essi l'amministrazione comunale individua formalmente un responsabile incaricato, al quale sono demandate le seguenti funzioni:

- a) tenuta e aggiornamento del registro di carico e scarico dei cani;
- b) organizzazione e gestione delle attività di adozione dei cani;
- c) nel caso di canili privati convenzionati con i comuni, il nominativo del responsabile è indicato nella convenzione e comunicato al servizio veterinario.

11. Il registro di carico e scarico degli animali ricoverati è gestito in formato elettronico tramite la banca dati regionale degli animali d'affezione.

12. Gli animali morti nelle strutture di cui al presente articolo sono smaltiti secondo quanto disposto dal regolamento CE 1069/2009 e successive modifiche e integrazioni.

13. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per ogni cane abusivamente detenuto.

14. L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 6, 8, 10, 11 o la carenza dei requisiti strutturali e gestionali prescritti nelle Linee guida alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 800.

Art. 10

Oasi canine

1. L'oasi canina è una struttura con funzioni di rifugio per cani che, dopo le cure o la sterilizzazione, non possono essere custoditi nel

canile pubblico. Necessariamente è presente almeno un'area aperta opportunamente recintata ed attrezzata. I cani ospitati nelle oasi devono essere rieducati per essere ceduti in adozione a privati. Ogni oasi non può ospitare contemporaneamente oltre venti cani.

2. I requisiti minimi delle attrezzature e degli spazi e le qualifiche professionali delle persone addette alle oasi sono stabiliti nelle linee guida della presente legge. Le oasi canine sono strutture pubbliche soggette ad autorizzazione del comune, previ pareri degli Enti preposti alla sanità e all'ambiente.

3. Nelle oasi sono rispettate le esigenze etologiche dei cani ricoverati e quelle sanitarie e di quiete pubblica.

4. La carenza dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti nelle linee guida della presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 800.

Art. 11

Attività economiche e amatoriali con animali d'affezione

1. Le strutture private adibite ad attività commerciali di animali d'affezione sono soggette alla Dichiarazione di avvio attività presso gli sportelli SUAPE.

2. L'attivazione di strutture amatoriali per la custodia di animali d'affezione, non aventi fini economici, è soggetta alla Dichiarazione di avvio attività presso gli sportelli SUAPE, in relazione alla conformità alle norme urbanistiche, di tutela ambientale e di tutela del benessere animale.

3. I requisiti minimi dei locali, attrezzature e spazi e le qualifiche professionali delle persone responsabili delle strutture i cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti nelle linee guida della presente legge

4. Presso le strutture di cui ai commi precedenti, esclusi i locali adibiti a toelettatura degli animali, è assicurata la tracciabilità documentale

degli animali in ingresso e in uscita.

5. L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200.

Art. 12

Cattura dei cani vaganti e randagi, restituzione al proprietario, reimmissione in ambiente

1. In attuazione dell'articolo 5, punto 1, lettera c), i comuni istituiscono e gestiscono il servizio di cattura dei cani randagi e vaganti nel proprio territorio. Tale servizio può essere affidato in gestione, attraverso apposite convenzioni, alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale o a soggetti privati.

2. Le catture sono effettuate senza provocare sofferenze all'animale. È vietato l'uso di trappole che non consentano una rapida segnalazione della presenza dell'animale catturato.

3. I cani vaganti e randagi catturati sono condotti e ricoverati presso i canili pubblici e sottoposti ai seguenti adempimenti:

- a) verifica della presenza del microchip identificativo;
- b) inoculazione di microchip, qualora gli stessi non ne risultino già provvisti, con conseguente iscrizione all'anagrafe a nome del comune nel cui territorio sono stati catturati;
- c) trattamenti sanitari di base e sterilizzazione chirurgica. Se per età o patologie la sterilizzazione non può essere eseguita entro 30 giorni dalla cattura, l'intervento è eseguito dal servizio veterinario ASSL, anche dopo l'affidamento ad un detentore privato o dopo l'adozione.

4. Per garantire le funzioni di prima accoglienza, i canili pubblici, se non sono situati nel territorio del comune, sono localizzati ad una distanza massima di cinquanta chilometri dalla sede comunale.

5. I cani vaganti identificati come appartenenti ad un proprietario sono ricoverati fino al momento del ritiro, con spese a carico dello stes-

so. In tal caso, trascorsi sessanta giorni dall'accesso del cane in canile (dopo l'osservazione sanitaria), possono essere concessi in affidamento temporaneo sino al momento in cui, in mancanza di reclamo da parte del legittimo proprietario, può tramutarsi in adozione definitiva. I cani non identificati e il cui possesso non è rivendicato entro sessanta giorni dalla cattura, e da tale momento sono da considerarsi adottabili.

6. I gestori dei canili contattano, in collaborazione con i comuni, i proprietari dei cani vaganti catturati.

7. Trascorsi sessanta giorni dalla cattura e a sterilizzazione avvenuta, il comune può disporre il proseguimento del ricovero presso il canile, in attesa di adozione o, in alternativa, il trasferimento presso un'oasi canina istituita all'interno del territorio comunale.

8. La scelta di reimmettere i cani comunali nell'ambiente di provenienza da parte del comune deve essere adeguatamente motivata; i cani destinati a essere reimmessi nel territorio devono essere sani, sterilizzati, docili ed esenti da atteggiamenti aggressivi verso persone, altri animali o mezzi meccanici.

9. La reimmissione di cani comunali nel territorio inoltre avviene nel rispetto dei seguenti adempimenti:

- a) registrazione dei cani liberati e mappatura dei siti di reimmissione degli stessi da parte del comune ;
- b) monitoraggio della situazione ed eventuali interventi correttivi in caso di problemi lamentati dalla cittadinanza.

10. Al fine di evitare la creazione di branchi, in ciascun ambito o territorio comunale può essere reimpresso un singolo cane.

11. Alla cattura ed al trasporto dei cani provvede esclusivamente personale appositamente autorizzato dal comune. Il personale addetto a tali operazioni deve aver ricevuto idonea formazione. Il personale e i mezzi utilizzati allo scopo inoltre sono chiaramente identificabili.

12. In caso di necessità, dipendenti di enti o amministrazioni pubbliche o personale di as-

sociazioni di volontariato appositamente autorizzati dal comune possono effettuare la cattura straordinaria dei cani vaganti.

13. I cittadini che ritrovano cani apparentemente smarriti o abbandonati, in chiare situazioni di pericolo, possono temporaneamente trattenerli al fine di agevolare l'intervento delle autorità comunali, informando immediatamente allo scopo la Polizia Locale.

14. La cattura di cani randagi, smarriti o abbandonati, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300 per cane catturato.

Art. 13

Servizio di pronto intervento veterinario

1. È istituito, presso i comuni o come struttura intercomunale, il servizio di pronto intervento veterinario, al quale i cittadini possono rivolgersi nel caso di ritrovamento di animali feriti, o in evidenti gravi stati patologici, nel territorio di competenza.

2. Il servizio, attivo nell'arco delle ventiquattro ore, è affidato in convenzione a privati o ad associazioni protezionistiche e opera con l'ausilio di ambulatori veterinari privati all'uopo convenzionati con il comune.

3. Le spese della prestazione sono rimborsate dal proprietario o del detentore abituale dell'animale, qualora identificato.

Art. 14

Affido e adozione dei cani

1. Gli animali ricoverati nei canili pubblici, dopo l'osservazione sanitaria e l'iscrizione all'anagrafe canina, possono essere ceduti a privati cittadini che diano idonee garanzie di buon trattamento degli animali. È vietata l'adozione a coloro che sono stati condannati in via definitiva per reati di violenza o maltrattamento in danno di animali o persone.

2. La cessione ha carattere di affidamento provvisorio se avviene entro i sessanta giorni dal ricovero del cane nel canile o precedentemente alla sterilizzazione chirurgica, ha carattere di adozione definitiva se avviene oltre tale periodo. Se entro sessanta giorni dal ricovero nel canile il cane dato in affidamento provvisorio è reclamato dal proprietario, lo stesso deve essergli restituito a condizione che risarcisca tutte le spese per le cure e il mantenimento sostenute dall'affidatario.

3. Ove il richiedente dia idonee garanzie, il comune può concedere l'affidamento provvisorio di un cane randagio, senza il ricovero nel canile pubblico. L'affidatario assicura l'immediata iscrizione dell'animale a nome del comune e garantisce l'esecuzione delle prestazioni sanitarie fino alla sterilizzazione.

4. La cessione in adozione dei cani è stabilita dal responsabile incaricato di cui all'articolo 9, comma 10; l'atto di affidamento o di adozione è formalizzato dal comune al quale il cane è iscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b).

5. Per favorire l'affidamento e l'adozione dei cani, i comuni possono erogare contributi economici a privati cittadini che adottino cani comunali. In tal caso i comuni predispongono appositi meccanismi di controllo, finalizzati ad evitare eventuali speculazioni ed a verificare il trattamento dei cani dati in adozione e le loro condizioni di vita dopo la stessa.

6. Allo scopo di favorire il rapporto tra uomo e cane, i privati cittadini che lo desiderino possono accedere al canile col fine di accudire un cane ricoverato (adozione in canile); in tal caso possono accedere al canile durante l'orario di apertura e ottenere in consegna temporanea il cane a loro affidato per alcune ore o per alcuni giorni. Dal momento della consegna alla restituzione in canile, l'affidatario ha la responsabilità civile del cane, in qualità di detentore.

7. Al fine di evitare conseguenze negative correlate alle attività di affidamento, adozione e adozione in canile e per favorire percorsi di adozione cosciente dei cani, i comuni, in collaborazione con il servizio veterinario, regolamentano

in maniera puntuale le attività, specificando le modalità di accesso all'affidamento, all'adozione in canile; i responsabili dei canili agevolano tali attività, fornendo opportune informazioni e consulenza.

8. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte del proprietario o gestore del canile è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 15

Modalità di custodia degli animali di affezione da parte dei privati cittadini

1. I proprietari e i detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza e, in particolare a:

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
- c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- e) assicurare la regolare pulizia dei suoi spazi di dimora;
- f) assicurare la rimozione delle sue deiezioni dal suolo pubblico;
- g) garantire la tutela di terzi da aggressioni, utilizzando sistemi di contenimento e protezione proporzionati alla taglia e all'aggressività dell'animale.

2. Se per esigenze particolari, e comunque per un limitato periodo di tempo, i cani devono essere legati alla catena, questa deve essere di lunghezza non inferiore a cinque metri, dotata di dispositivi idonei a garantire il movimento degli animali e tale da non indurre allo stesso lesioni traumatiche. In tali casi, i cani devono comunque avere la possibilità di abbeverarsi e devono avere un adeguato riparo dal sole o dalla pioggia.

In ogni caso, il contenimento alla catena, essendo una misura eccezionale, non può avere una durata superiore alle sei ore e non può ripetersi con abitualità. Salvi tali casi eccezionali, adeguatamente motivati, l'uso della catena è vietato.

3. I comuni possono individuare zone circoscritte del proprio territorio da destinare al moto in libertà degli animali da affezione, dove essi possono esercitare attività ludica e di movimento, liberi da sistemi di contenimento e protezione.

4. I proprietari di animali da affezione, in caso di sopravvenuta impossibilità di mantenimento, possono chiedere al comune di residenza l'autorizzazione a consegnare gli animali al canile pubblico del comune, indicando nella domanda le cause che ne impediscono la detenzione. Il comune si pronuncia sull'accettabilità della domanda indicando se il proprietario partecipa alle spese di mantenimento degli animali. Il proprietario indica nella richiesta se l'impossibilità al mantenimento dei propri animali è temporanea o definitiva. In caso di rinuncia con le esposte modalità, il soggetto rinunciante non può adottare sino alla dimostrazione del superamento della manifestata causa di impossibilità di mantenimento.

5. È vietata la cessione, a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario abilitato ad accedere all'anagrafe degli animali d'affezione.

6. Chiunque abbandona cani o altri animali da affezione soggiace alle pene previste dall'articolo 727 del Codice penale.

7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 16

Strutture per la custodia di animali d'affezione
non aventi fini economici

1. Coloro che detengono animali d'affezione, in numero o condizioni tali da poter costituire un pericolo per la salute umana e per il benessere animale, adottano misure volte a garantire sia buone condizioni igienico ambientali, sia la quiete delle altre persone.

2. Le strutture per la custodia di animali d'affezione non aventi fini economici sono soggette a registrazione nelle modalità previste dall'articolo 11 comma 2 quando nello stesso luogo vengono detenuti 20 gatti adulti, 20 cani adulti di piccola taglia, 15 cani adulti di media taglia, 10 cani adulti di grossa taglia. Per la taglia dei cani si fa riferimento ai criteri indicati dalla banca dati regionale degli animali d'affezione.

3. Il regolamento comunale di cui al comma 4 dell'articolo 5 della presente legge definisce i criteri per la detenzione di animali d'affezione negli ambiti territoriali del comune.

Art. 17

Protezione dei gatti

1. La Regione promuove la tutela delle colonie feline. L'habitat di colonia felina è una parte di territorio urbano o extraurbano nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone. È vietato maltrattare i gatti e spostarli dal loro habitat se non per le operazioni previste dalla presente legge e solo a cura del personale che gestisce e cura la colonia felina.

2. In casi particolari, sentito il parere del servizio veterinario, il Sindaco può autorizzare lo spostamento delle colonie in siti ritenuti maggiormente idonei.

3. Le colonie di gatti che vivono in libertà, in forza di riconoscimento da parte del comune al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti nel regio-

lamento comunale, possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni protezionistiche di volontariato, anche con la collaborazione del servizio veterinario. In tal caso, i gestori della colonia felina censiscono i gatti della colonia stessa in fase di riconoscimento e successivamente comunicano al comune le variazioni anagrafiche.

4. I gestori delle colonie devono garantire idonee condizioni di igiene e di decoro urbano dei siti.

5. Ai fini del controllo della popolazione delle colonie feline, i servizi veterinari provvedono a sterilizzare i gatti da reintrodurre nelle colonie di provenienza. In caso di colonia riconosciuta, le operazioni di prelievo, trasporto verso le strutture dove viene svolto l'intervento e la reimmissione nell'habitat sono a cura dei gestori della stessa.

6. I gatti delle colonie feline sono identificati al momento della sterilizzazione e registrati nella banca dati regionale degli animali d'affezione a nome del comune competente per territorio; il detentore è la Colonia felina riconosciuta. I gatti sterilizzati sono identificati anche con apicectomia auricolare sinistra.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 18

Oasi feline

1. L'oasi felina è una struttura con funzioni di rifugio per gatti liberi che, dopo le cure e la sterilizzazione, non possono essere reimmessi nell'habitat originario per il precario stato fisiologico o sanitario. È costituita da almeno due aree aperte opportunamente recintate ed attrezzate, una per ricoverare gatti non affetti da malattie trasmissibili e una per gatti affetti da malattie croniche trasmissibili.

2. I gatti ospitati nelle oasi possono essere ceduti in adozione a privati.

3. I requisiti minimi delle attrezzature e spazi e le qualifiche professionali delle persone addette alle oasi sono stabiliti nelle linee guida allegate alla presente legge. Le oasi feline sono strutture pubbliche soggette ad autorizzazione del comune previ pareri degli enti preposti alla sanità e all'ambiente.

4. La carenza dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti nelle linee guida allegate alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 800.

Art. 19

Modalità del trasporto degli animali di affezione

1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, avviene in modo adeguato alle esigenze di benessere animale.

2. Le dimensioni e la ventilazione dei mezzi utilizzati anche occasionalmente per il trasporto degli animali da affezione sono adeguati alla specie, razza, sesso, condizioni fisiologiche particolari e numero degli animali trasportati.

3. I mezzi di trasporto o gli imballaggi sono tali da garantire agli animali da affezione durante il trasporto e le pause:

- a) di muoversi;
- b) di essere protetti dalle intemperie e dalle forti variazioni di temperatura;
- c) di non subire lesioni e sofferenze inutili;
- d) di poter essere ispezionati.

4. Sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale i gatti viaggiano all'interno di un trasportino, i cani sono contenuti con guinzaglio e museruola, da far indossare in caso di carenza di spazi o di richiesta da parte del conducente, del personale della società di trasporto o dell'Autorità, o all'interno di un trasportino.

5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, violazione del Codice della

strada o del regolamento (CE) n. 1/2005, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 20

Morte ed eutanasia degli animali da affezione

1. I cani randagi o vaganti, i cani ricoverati nei canili, i gatti delle colonie feline e gli animali ospitati nelle oasi possono essere soppressi, in modo eutanascico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili. La decisione è presa, tenendo conto del parere vincolante di un medico veterinario, dai responsabili autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3, ed è effettuata esclusivamente da medici veterinari abilitati all'esercizio della professione. Dell'avvenuta soppressione deve essere redatto apposito certificato da inserire nel fascicolo informatico dell'animale.

2. Gli animali da affezione di proprietà privata possono essere soppressi, in modo eutanascico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili e solo su esplicita richiesta e consenso documentati del proprietario o detentore o in esecuzione di provvedimenti sanitari conseguenti a specifiche norme. Alla soppressione possono provvedere esclusivamente medici veterinari iscritti all'albo professionale.

3. Lo smaltimento delle carcasse degli animali da affezione è eseguito nel rispetto delle norme vigenti con spese a carico del proprietario o del detentore.

Art. 21

Manifestazioni, spettacoli, gare ed esposizioni

1. Chi organizza manifestazioni, spettacoli, gare ed esposizioni che prevedono la partecipazione di animali da affezione deve farne apposita richiesta al comune tramite sportello SUAP. Il comune rilascia l'autorizzazione previo parere favorevole del servizio veterinario, che può esercitare attività di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni.

2. Durante le manifestazioni, spettacoli, gare ed esposizioni di animali da affezione sono garantite idonee condizioni di benessere animale. Agli animali non devono essere richieste prestazioni che procurino fatiche innaturali e stress psico-fisici configurabili come maltrattamento.

3. È vietata la partecipazione a manifestazioni di cui al comma 1 di cani e gatti che non abbiano adeguata copertura vaccinale contro le comuni malattie contagiose.

4. È vietato utilizzare gli animali d'affezione come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie.

5. L'organizzazione delle attività di cui al comma 1 senza preventiva autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200.

Art. 22

Accesso degli animali d'affezione nei giardini, parchi, aree pubbliche e nelle spiagge

1. Agli animali d'affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore, salvo diversa motivata previsione assunta da Enti locali o da altre autorità competenti, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge. In tali luoghi, al fine di evitare la confusione ingenerata negli utenti dalla possibile esistenza di norme concorrenti, in ogni accesso, deve essere presente un cartello ben visibile che riporti il divieto di accesso degli animali d'affezione e gli eventuali orari in cui l'accesso non sia consentito e indichi in forza di quale norma o disposizione dell'autorità. In mancanza di tali cartelli o nel caso in cui non sia chiaramente indicata la fonte del divieto, l'accesso si intende consentito.

2. Nei medesimi luoghi di cui al comma 1, salvo il caso di aree controllate e appositamen-

te adibite per il movimento libero, i cani sono dotati di microchip identificativo, tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore ad 1,5 metri e il proprietario o conduttore dell'animale porta con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'Autorità competente. I gatti e i furetti sono tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore ad 1,5 metri o all'interno di apposito trasportino.

3. È fatto obbligo ai detentori dei cani o di altri animali di avere al seguito ed impegnare in caso di necessità mezzi idonei alla raccolta delle deiezioni degli animali, provvedendo tempestivamente alla raccolta degli escrementi ed al lavaggio dell'urina.

4. È vietato l'accesso ai cani nelle aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 23

Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. Gli animali d'affezione accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali e ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

2. In caso di accesso negli esercizi e locali di cui al comma 1, i cani sono dotati di microchip identificativo, tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore ad 1,5 metri e il proprietario o conduttore dell'animale porta con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'Autorità competente. I gatti e i furetti sono tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore ad 1,5 metri o all'interno di apposito trasportino.

3. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, e dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione, debitamente motivata, al sindaco e deve esporre un cartello ben visibile all'ingresso. In caso di mancata esposizione del cartello, l'accesso si intende consentito.

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 24

Informazione ed educazione zoofila

1. La Regione promuove le attività di informazione e di educazione zoofila su tutto il territorio regionale attraverso i comuni e i Servizi veterinari, che possono avvalersi della collaborazione di altri Enti pubblici, di privati e delle associazioni di volontariato. La Regione, inoltre, promuove l'educazione zoofila nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso intese con le Istituzioni scolastiche.

2. I comuni e i servizi veterinari, per favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel contesto sociale, possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009 "Percorsi formativi per i proprietari dei cani", avvalendosi della collaborazione degli ordini professionali dei medici veterinari, dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle università, delle associazioni veterinarie e delle associazioni di protezione animale.

Art. 25

Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali d'affezione, composto da:

- a) il Presidente della Regione o un suo delegato, in qualità di presidente;
- b) un medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o un suo delegato;
- c) un funzionario del servizio educazione ambientale e formazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente o un suo delegato;
- d) un medico del settore Sanità pubblica dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o un suo delegato;
- e) un medico veterinario libero professionista designato dagli ordini provinciali dei medici veterinari;
- f) tre esperti di comprovata fama ed esperienza nel settore.

2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno due volte all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.

3. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali d'affezione ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione di cui alla presente legge.

Art. 26

Vigilanza

1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, la vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:

- a) ai Comandi di polizia locale dei comuni;
- b) al Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- c) ai servizi veterinari delle ASSL;
- d) alle guardie zoofile regionali.

Art. 27

Guardie zoofile regionali

1. Le guardie zoofile regionali sono guardie giurate particolari addette alla vigilanza sul rispetto dei requisiti della presente legge; so-

no volontari iscritti alle Associazioni di volontariato - settore ambiente sezione tutela degli animali d'affezione, Registro regionale del volontariato istituito con legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3). La nomina e le modalità operative sono definite da appositi provvedimenti regionali.

2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito sotto il coordinamento dei servizi veterinari ATS e in collegamento con le associazioni protezionistiche, nell'ambito del territorio provinciale indicato dal decreto dell'Ufficio territoriale del Governo.

Art. 28

Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali d'affezione al seguito del proprietario o detentore - favorendo, in particolare, le visite degli animali d'affezione ai pazienti costretti a lunghi ricoveri - nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.

Art. 29

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono raddoppiate se le infrazioni sono commesse da personale incaricato ad esercitare la vigilanza.

2. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni.

Art. 30

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina) e la legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21)

Art. 31

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono la Regione, i comuni e le ASSL, ciascuno per la parte di propria competenza.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per la parte di competenza della Regione, sono determinati in euro 300.000 per l'anno 2021 e in euro 600.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulle risorse stanziare nel conto missione 13 - programma 07 - titolo 1.

3. Per adempiere alle incombenze derivanti dall'applicazione della presente legge i comuni fanno fronte alle spese utilizzando i fondi del proprio bilancio, oltre che quelli provenienti dalle seguenti fonti:

- a) sanzioni in applicazione della legge;
- b) contributi regionali;
- c) donazioni da parte di privati.

4. La Regione assegna i contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con criteri di premialità nei confronti dei comuni maggiormente attivi nelle iniziative di lotta al randagismo.

5. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 14, confluiscono nel bilancio della ATS.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per infrazioni alla presente legge,

ad eccezione di quelle indicate al comma 3, confluiscono nel bilancio dei comuni.

7. Le entrate derivanti dalle sanzioni emesse in applicazione della presente legge sono vincolate per le finalità della legge medesima.

8. La Regione può promuovere appositi piani finalizzati al controllo delle nascite nei cani di proprietà.

Art. 32

Disposizioni finali e transitorie

1. Entro sei mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge sono emanate con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale le linee guida applicative.

2. I proprietari o detentori di strutture di ricovero per cani in difformità dalle prescrizioni di cui all'articolo 9 regolarizzano la propria posizione entro 90 giorni dall'emanazione delle linee guida applicative.

Art. 33

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).